



Tribunale di Sorveglianza di Trento

Il Presidente

Prot. n. 684/2020 U.

Trento, 12.5.2020

Ordine di Servizio n. 18/2020

Misure Organizzative integrative (art.83, co. 7, d.l. 17.3.2020, n. 18)

Visto l'articolo 83, comma 6, del decreto legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24.4.2020, n. 27, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 30.4.2020, n. 28, il quale prevede che, per il periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020, i Capi degli uffici giudiziari, sentiti l'Autorità Sanitaria Regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, adottano, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e il Procuratore Generale della Repubblica, le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, anche attraverso disposizioni intese a evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

Vista la direttiva 17.3.2020 del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia n. 52290.U;

Viste le linee guida sullo svolgimento della attività lavorativa per il personale amministrativo adottate con direttiva del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 19.3.2020;

Vista la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

Visto il provvedimento adottato il 21.3.2020 dalla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;

Viste le circolari e le disposizioni emanate dalla Regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo al fine di adeguare la disciplina regionale applicabile al personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto alle previsioni della normativa nazionale primaria e secondaria e, in particolare, la Circolare n. 6 del 30.4.2020 "Ulteriori informative al fine del contenimento del contagio da COVID-19";

Rilevato che ai fini dell'adozione delle necessarie misure organizzative dell'attività giudiziaria nell'intero territorio regionale è stato necessario tenere prioritario conto, pur nella specificità dei singoli uffici, di tutte le previsioni e disposizioni che impongono limitazioni alle prestazioni lavorative dei dipendenti amministrativi in presenza, favorendo e imponendo l'adozione di modalità *home working* e *smart working*, consentendo la residuale organizzazione di presidi in sede per le attività indifferibili non suscettibili di essere altrimenti espletate;

Rilevato che il testo delle misure organizzative generali dell'attività giudiziaria nel periodo compreso fra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 per il contenimento rischio di contagio, in base all'articolo 83 comma 6 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche, è stato adottato, per l'intero distretto del Trentino Alto Adige, in data 11.5.2020 dal Presidente della Corte d'Appello di Trento con nota n. Prot. 2834/2020 e dal Procuratore Generale di Trento con nota n. Prot. 2251/2020, previa approvazione dei singoli capi degli uffici giudiziari interessati e, in particolare, del Tribunale di Sorveglianza di Trento con nota n. Prot. in data 6.5.2020;

Acquisiti, direttamente dai Capi di Corte, il parere dell'Autorità sanitaria per la Provincia Autonoma di Trento e il parere del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano;

Sentiti, direttamente dai Capi di Corte, i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Trento, Bolzano e Rovereto, ai quali è stata trasmessa anticipatamente la bozza preliminare, rispetto alla quale sono state acquisite osservazioni congiunte;

Sentiti sugli orari di aperture al pubblico degli uffici i Dirigenti amministrativi (degli uffici ove è presente tale figura professionale) per i tramite dei Capi degli uffici;

Considerato che ferme rimanendo le misure organizzative di carattere generale, il Capo di ciascun ufficio giudiziario, nel rispetto delle misure organizzative generali, può adottare direttive organizzative integrative in funzione di specifiche esigenze (art. 6 delle Misure Organizzative Generali in data 11.5.2020);

CONFERMA

l'applicazione delle misure organizzative generali adottate in data 11.5.2020 dal Presidente della Corte d'Appello di Trento con nota n. Prot. 2834/2020 e dal Procuratore Generale di Trento con nota n. Prot. 2251/2020,

ADOTTA le seguenti

MISURE ORGANIZZATIVE INTEGRATIVE

Per il TRIBUNALE E L'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI TRENTO

(articolo 83, co. 7, d.l. 17.3.2020, n. 18)

Articolo 1

Disciplina organizzativa dell'attività giudiziaria sino al 31.7.2020

1. Salve nuove disposizioni legislative, regolamentari o introdotte da altre fonti normative emergenziali in funzione della variabilità delle esigenze di contenimento dell'emergenza epidemiologica, nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31.7.2020 restano in vigore, in quanto compatibili con le misure indicate negli articoli seguenti, le circolari n. 1 e 2 dei Capi di Corte del 9.3.2020 e del 17.3.2020 aventi ad oggetto misure volte alla limitazione degli accessi negli uffici giudiziari, nonché alla regolamentazione dell'attività del personale dipendente e dei magistrati.

Articolo 2

Attività giudiziaria del settore penale

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 non è fissata alcuna nuova udienza e tutti i procedimenti di cognizione e di esecuzione per i quali risulta fissata l'udienza **sono rinviati a data successiva al 31.7.2020**, con provvedimenti emessi fuori udienza dal giudice o dal Presidente.
2. Nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 **sono trattati**:
 - a) i procedimenti di cui all'art. 83, comma 3, lettere b) e c), del decreto legge 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020, n.27, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30.4.2020, n. 28;

in particolare,

nel periodo 12.5.2020- 31.7.2020 sono trattati i procedimenti già fissati alle
UDIENZE COLLEGIALI E MONOCRATICHE relativi a:

1. SOGGETTI DETENUTI IN ISTITUTO DI PENA;

La trattazione del procedimento è assicurata in camera di consiglio, senza pubblico; il detenuto che faccia richiesta di essere sentito, verrà ascoltato in videoconferenza o con collegamento da remoto. In tal caso la richiesta di essere sentito in videoconferenza dovrà pervenire almeno 2 gg prima dell'udienza. Il colloquio riservato avvocato-assistito non presente in aula sarà assicurato a mezzo telefono messo a disposizione dall'istituto di pena.

2. SOGGETTI INTERNATI IN REMS,

La trattazione del procedimento è assicurata in camera di consiglio, senza pubblico; il detenuto che faccia richiesta di essere sentito, verrà ascoltato in videoconferenza o con collegamento da remoto. In tal caso la richiesta di essere sentito in videoconferenza dovrà pervenire almeno 2 giorni prima dell'udienza. Il colloquio riservato avvocato-assistito non presente in aula sarà assicurato a mezzo telefono.

3. SOGGETTI DETENUTI AL DOMICILIO

La trattazione del procedimento è assicurata in camera di consiglio, senza pubblico; il detenuto che faccia richiesta di essere sentito, verrà ascoltato in videoconferenza da effettuarsi con collegamento telematico dalla Stazione Carabinieri o Questura (attrezzata per le trasmissioni da remoto) più vicina al domicilio dell'interessato o dallo studio del difensore. In tal caso la richiesta di essere sentito in videoconferenza dovrà pervenire almeno 2 gg prima dell'udienza. Il colloquio riservato avvocato-assistito non presente in aula sarà assicurato a mezzo telefono.

4. PROCEDIMENTI DI RIESAME DELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE RELATIVI A SOGGETTI IN STATO DI LIBERTÀ E SOTTOPOSTI A MISURA DI SICUREZZA NON DETENTIVA,

La trattazione del procedimento è assicurata in camera di consiglio, senza pubblico; il detenuto che faccia richiesta di essere sentito, verrà ascoltato in videoconferenza da effettuarsi con collegamento telematico verrà ascoltato in videoconferenza da effettuarsi con collegamento telematico dalla Stazione Carabinieri o Questura (attrezzata per le trasmissioni da remoto) più vicina al domicilio dell'interessato o dallo studio del difensore. In tal caso la richiesta di essere sentito in videoconferenza dovrà pervenire almeno 2 gg prima dell'udienza. Il colloquio riservato avvocato-assistito non presente in aula sarà assicurato a mezzo telefono.

5. PROCEDIMENTI, a partecipazione necessaria delle parti, RELATIVI A SOGGETTI IN STATO DI LIBERTÀ

Fermo rimanendo il rinvio d'ufficio d'ufficio ad udienza successiva al 31.7.2020, come previsto al punto 1) dell'art. 2 , per i procedimenti già fissati , i procedimenti che sopravvengono nel periodo dal 12.5.2020 al 31.7.2020 saranno fissati a data successiva al 31.7.2020 sulla base del calendario già prestabilito.

La trattazione del procedimento potrà essere disposta, con apposito provvedimento del Presidente, solo in caso di eccezionale urgenza e rilevanza per gli interessi coinvolti che dovranno essere prospettate dall'interessato con congruo anticipo .

6. PROCEDIMENTI, senza contraddittorio delle parti, RELATIVI A SOGGETTI IN STATO DI LIBERTÀ

Saranno regolarmente trattati **tutti i procedimenti collegiali** fissati o da fissare per i quali non è previsto il contraddittorio delle parti, relativi a : riabilitazione, patrocinio a spese dello Stato, differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 CP, declaratoria estinzione della pena per esito positivo dell'affidamento, anche in casi particolari, conferma di provvedimenti emessi dal Magistrato relatore ai sensi dell'art. 678 comma 1 ter cpp, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale;

Saranno regolarmente trattati **tutti i procedimenti monocratici** fissati o da fissare per i quali non è previsto il contraddittorio delle parti relativi a: rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, liberazione anticipata.

b) i procedimenti per i quali l'esigenza di pronta trattazione dipenda dalla rilevanza degli interessi coinvolti o da particolare allarme sociale e quelli nei quali la risoluzione di una o più questioni di diritto possa determinarne l'immediata definizione;

3. Nei procedimenti di cui al comma precedente:

a) le udienze che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti sono tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, nelle forme previste dall'art. 83, comma 12-bis, del decreto legge 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020, n. 27, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30.4.2020, n. 28;

b) le udienze di discussione finale, pubbliche o camerale, e quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti si svolgono mediante collegamenti da remoto solo se le parti vi acconsentano, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dalla successiva lettera f);

c) nelle udienze che si svolgono con collegamenti da remoto l'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale o di vistarlo ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale;

d) l'udienza si svolge senza collegamenti da remoto solo nei casi di impossibilità dei collegamenti o per altra specifica ragione; le udienze senza collegamenti da remoto si svolgono sempre a porte chiuse e previa specifica autorizzazione del Capo dell'ufficio giudiziario che assume le iniziative occorrenti per il contenimento del rischio di contagio nella sede giudiziaria;

e) per le udienze che hanno luogo senza collegamenti da remoto la trattazione di ogni procedimento è fissata in orario specifico e distanziato da quello del procedimento precedente e successivo e all'interno dell'aula il giudice o il presidente del collegio assicurano che siano evitati contatti ravvicinati tra le persone e l'ambiente sia areato e, nel caso in cui l'attività in camera di consiglio collegata all'udienza si debba protrarre nel tempo, dispongono che le parti si allontanino dalla sede giudiziaria e vi rientrino all'orario indicato; in prossimità dell'aula di udienza è vietato qualsiasi assembramento di persone in numero superiore a quattro, una ogni due metri quadrati;

f) la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

g) le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge; dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.

h) le deliberazioni collegiali in camera di consiglio non possono essere assunte mediante collegamenti da remoto quando si tratta di deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

4. Nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020:

- a) le cancellerie e le segreterie fanno pervenire le istanze urgenti in materia penale, anche in via telematica, al magistrato competente, provvedendo successivamente alle comunicazioni e alle notifiche telematicamente;
- b) le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e al provvedimenti adottati nei procedimenti penali sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 18.10.2012, n. 179, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e, automatizzati del Ministero della giustizia; le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

Articolo 3

Accesso ai servizi delle cancellerie e delle segreterie

1. Nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 per tutti i servizi delle cancellerie, delle segreterie e di ogni altra unità organizzativa, comunque denominata, l'accesso nelle sedi giudiziarie è consentito esclusivamente su appuntamento telefonico o telematico da richiedere al numero verde del call center unificato istituito per tutti gli uffici-giudiziari del distretto.
2. Ogni appuntamento deve essere fissato dalle cancellerie e segreterie, su segnalazione del call center, in orario differenziato e distanziato dal precedente e dal successivo, in maniera tale che presso ogni cancelleria e segreteria non si verifichi mai la contemporanea presenza di più di un visitatore.
3. Il personale addetto al call center unificato dà immediata comunicazione telematica o telefonica al richiedente del giorno e dell'ora dell'appuntamento fissato dalle cancellerie e segreterie, trasmettendo ogni giorno al personale addetto alla vigilanza della sede giudiziaria un elenco riepilogativo degli appuntamenti fissati.
4. Il personale addetto al call center unificato verifica che gli appuntamenti escludano la contemporanea presenza nella sede giudiziaria, allo stesso orario, di un numero di visitatori superiore a 10 e nel caso di verifica negativa segnala alla cancelleria o alla segreteria l'esigenza di modifica della data o dell'orario dell'appuntamento.
5. L'orario di apertura al pubblico nel periodo dal 12.5.2020 al 31.7.2020 è fissato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e nei soli giorni da lunedì a venerdì;

Articolo 4

Richiesta e rilascio di copie di atti e certificazioni

1. Nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 le copie di atti e le certificazioni sono richieste in via telefonica o telematica attraverso il call center unificato di cui all'articolo 7 e, quando possibile, verranno trasmesse con posta elettronica; quando la trasmissione in via telematica non è possibile, sono rilasciate, nella data e all'orario comunicati al richiedente, presso il front office costituito all'ingresso di ogni sede giudiziaria, con assolvimento degli oneri tributari previsti in via telematica o al momento del rilascio.

Rimane salva la possibilità di diretto rilascio di copia di atti e certificazioni al visitatore presente presso la cancelleria o segreteria sulla base di appuntamento fissato secondo le modalità di cui all'art. 7.

Articolo 5 Servizi degli UNEP

1. Nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 gli uffici notificazioni e protesti (UNEP) limitano il contatto con il pubblico, consentendo l'accesso solo a un numero di utenti compatibile con il rapporto di una persona ogni due metri quadrati; nell'area antistante l'ingresso resta vietato ogni assembramento; il dirigente provvede a individuare preventivamente il numero massimo di utenti che possono accedere al front office nell'orario di apertura quotidiana nel rispetto del previsto distanziamento.
2. Per le notificazioni presso il domicilio del destinatario vengono adottate modalità cautelative di consegna sulla soglia dell'abitazione, dell'ufficio o dello stabilimento, senza fare ingresso all'interno.
3. Nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 ogni attività degli uffici notificazioni e protesti non indifferibile che comporti l'accesso all'interno di luoghi di privata dimora è rinviata a data successiva al 31.7.2020, previa comunicazione al difensore o alla parte istante per la verifica in contraddittorio della sussistenza di cause di decadenza; in tale ultima ipotesi, essendo l'attività indilazionabile, devono applicarsi le indicazioni sulle misure di efficace prevenzione fornite dall'autorità sanitaria APSS in data 30.4.2020.

Articolo 6 Sospensione di lavori e forniture

1. Nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 tutti i lavori e le forniture di carattere non essenziale presso le sedi giudiziarie sono sospesi.
2. Lavori e forniture caratterizzate da urgenza sono autorizzati per iscritto dal Capo dell'ufficio interessato, ferme rimanendo le disposizioni organizzative vigenti in materia e le autorizzazioni previste per la sicurezza delle sedi giudiziarie.

Articolo 7 Attuazione

1. Nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020 il personale addetto alla vigilanza delle sedi giudiziarie provvede a contingentare gli accessi del pubblico, a verificare che l'accesso avvenga nell'ora e nel giorno previsti, ad assicurare il rispetto del numero massimo consentito di persone presenti nelle aree comuni, attenendosi per l'esecuzione alle disposizioni adottate dal Servizio per la Sicurezza della Procura Generale della Repubblica.

Articolo 8 Pubblicazione e diramazione

Le misure organizzative di carattere generale sono state approvate in via telematica, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica, dal Presidente del Tribunale di Trento, dal Presidente del Tribunale di Bolzano, dal Presidente del Tribunale di Rovereto, dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trento, dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bolzano, dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento, dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bolzano, dal Procuratore della Repubblica di Trento, dal Procuratore della Repubblica di Bolzano, dal Procuratore della Repubblica di Rovereto, dal Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Trento, dal Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Bolzano, sono state pubblicate sui siti internet degli uffici giudiziari, anche in lingua tedesca per gli uffici con competenza nel territorio della Provincia di Bolzano, e sono state diramate dai Capi di Corte con invio agli Organi di informazione, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati anche per l'inoltro agli iscritti, al Ministero della Giustizia e alla Regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo.

Le presenti misure organizzative di carattere integrativo per il Tribunale di Sorveglianza di Trento, adottate in conformità alle misure organizzative di carattere generale, saranno pubblicate sul sito internet del Tribunale di Sorveglianza di Trento e saranno comunicate ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Trento e Rovereto anche per l'inoltro agli iscritti, al Ministero della Giustizia, al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia (in riferimento alla nota n. Prot. 06/05/2020.0000630 E), alla Regione Trentino Alto Adige, alle RSU e al RSPP.

Articolo 9
Effetti

Le presenti misure organizzative costituiscono regole cautelari di prevenzione dell'epidemia da Covid-19, sono vincolanti per il personale di magistratura e amministrativo.

Articolo 10
Decorrenza e durata

Le presenti misure organizzative hanno effetto dal 12.5.2020 sino al 31.7.2020, salve successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente
Lorenza Omarchi

